

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1973

Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge vengono emanate disposizioni per la utilizzazione e la ripartizione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, in conformità alle norme della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sulle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

I proventi realizzati con la gestione di detta casa da gioco trascendono — invero — l'entità ed i bisogni della collettività locale, per cui appare opportuno mantenere la destinazione di una quota degli stessi a finalità di carattere sociale sul piano nazionale.

Con la citata legge n. 1041, venne istituito apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato per la riassegnazione al capitolo n. 2181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, allo scopo di acquisire i proventi di detta casa da gioco e di consentire quindi l'erogazione di contri-

buti a favore di enti pubblici e di altri enti giuridicamente riconosciuti per la realizzazione di opere e di altre attività aventi finalità di interesse sociale.

È da tenere conto, però che detta legge n. 1041 dispone, all'articolo 3, che tutte le somme — percepite indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato, sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dall'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, da versare in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo di bilancio — non potranno più essere acquisite o utilizzate qualora, *entro un anno dall'entrata in vigore della legge (30 dicembre 1972)*, non intervengano apposite disposizioni legislative che ne autorizzino la percezione.

Con l'articolo unico del disegno di legge che si propone, viene appunto delineata una disciplina della materia, idonea a sopperire alle esigenze sopra citate.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

A decorrere dal 30 dicembre 1972, i proventi della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia — al netto dei prelievi fiscali, del canone dovuto al gestore o delle spese di gestione nel caso di conduzione diretta nonchè delle somme spettanti al Comune per il pareggio del proprio bilancio, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, tenute presenti le particolari condizioni geo-politiche e le esigenze di sviluppo di quel Comune — sono versate, a fine di ogni decade, a cura del Comune stesso in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro sono disposte corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere erogate a favore di enti pubblici e di altri enti giuridici riconosciuti, per la realizzazione di opere e di altre attività aventi finalità di interesse sociale.

Una quota dei suddetti fondi, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro dell'interno, è riservata agli enti pubblici e ad altri enti giuridicamente riconosciuti della provincia di Como per le finalità di cui al comma precedente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno è tenuto a presentare, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, i conti consuntivi della soppressa gestione fuori bilancio riguardanti i proventi della suddetta casa da gioco per gli esercizi relativi all'ultimo quinquennio.